



Comune di Valdobbadiene

Regolamento di Polizia rurale - Stralcio relativo alla gestione e uso dei prodotti fitosanitari, alla gestione potature e biomasse.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 14.12.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2018

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.02.2024

SOMMARIO

SEZIONE A - Gestione Potature e Biomasse	4
Art. 1/A Accensione Fuochi	4
Art. 2/A Gestione delle biomasse vegetali	6
SEZIONE B - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari	8
Art. 1/B - Definizioni	8
Art. 2/B - Campo di applicazione	10
Art. 3/B - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	11
Art. 4/B - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	12
Art. 5/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	12
Art. 6/B - Adozione delle tecniche di lotta guidata	20
Art. 7/B – Esecuzione dei trattamenti erbicidi	20
Art. 8/B - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	22
Art. 8B/bis – Accesso ai fondi privati	23
Sanzioni	24
Revisione e aggiornamento	26
Allegati	26

SEZIONE A - Gestione Potature e Biomasse

Art. 1/A - Accensione di fuochi

1. Allo scopo di contenere la produzione di inquinanti atmosferici, constatata la presenza di condizioni meteo-climatiche e orografiche sfavorevoli presenti nell'area della DOCG Conegliano - Valdobbiadene e considerate le concentrazioni di fondo di PM10, PM2,5 e Benzo(a)pirene, è vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura all'aperto dei residui vegetali agricoli e forestali è pratica agronomica espressamente vietata. Tale disposizione applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e come tale recepita a livello nazionale (D.M. n.1787/2004 e D.M. n.5706/st del 2004 e DGR n. 238 del 02.03.2021), nonché della normativa regionale (D.G.R. n. 347/2006, D.G.R. n. 3922/2008, Circolare del Direttore del Dipartimento Ambientale Regionale del 23.02.2014, prot. n. 83370)¹. Inoltre il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 57/2004 e relativo aggiornamento approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016, come anche diverse indicazioni di misura di contenimento degli inquinanti atmosferici della Provincia di Treviso, prevedono il divieto di combustione dei residui vegetali, come da ultime, DGR n. 238 del 02.03.2021 e D:L. n. 69/2023, convertito in L. n. 103/2023.
2. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e in conformità alla D.G.R.V. n.122 del 10 febbraio 2015 nonché ai pareri espressi dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ARPAV e dalle Unità Locali Socio Sanitarie AULSS 2 MARCA TREVIGIANA ², è facoltà di ogni Comune prevedere deroghe a carattere eccezionale al divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali così come previsto al precedente comma 1, in presenza di determinate caratteristiche orografiche del territorio, in particolare per le aree ubicate in zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici e non

¹ *Dec. Cons. Region. 57/2004 - Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;*
D.M. 16/01/2004 n. 44 "Recepimento Direttiva 1999/13/CE delle emissioni in atmosfera";
D.G.R. 2130/2012 "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera - nuova zonizzazione del territorio regionale "
D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 - Norme in materia ambientale;
Codice Penale art. 674

² *DGRV n.122 del 10 febbraio 2015 Indicazioni inerenti la combustione residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006;*
Parere ULSS 7, 8, 9 del Veneto trasmesso dalla Provincia di Treviso con Prot. n. 2014/0138429.

trattorabili a causa della forte pendenza del terreno, e anche per questo motivo fonte di rischio per la sicurezza dei lavoratori agricoli. Considerato che gli agenti inquinanti si concentrano maggiormente nel semestre freddo, indicativamente dal 1° ottobre al 31 marzo, con il conseguente rischio per la salute umana e per l'ambiente, l'attività di bruciatura in deroga, comunque vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose potrà avvenire:

- in orario diurno mezz'ora prima del sorgere del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto;
 - sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno);
 - utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità;
3. L'attività di bruciatura in deroga deve essere segnalata all'ufficio comunale preposto, attraverso la compilazione di apposito modulo recante indicazione del luogo dove sarà prevista la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali.
 4. La dichiarazione sostitutiva di avvalersi della deroga per le combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli si intende riferita esclusivamente per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo. Gli Uffici comunali effettueranno a campione i controlli di competenza.
 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, è facoltà dell'Amministrazione comunale, individuare ulteriori ambiti territoriali e/o problematiche suscettibili di divieto/deroga, la cui disciplina è suggerita da elementi di unicità ed eccezionalità.
 6. L'Amministrazione comunale può applicare i commi 2 e 3 del presente articolo attraverso ordinanza sindacale.
 7. La bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 8. Fuori dai casi previsti dai precedenti commi 2 e 5, la bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammessa a fini fitosanitari, solamente nei casi di necessità, accertati dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente secondo le modalità impartite dai medesimi Servizi Fitosanitari, sempre adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.
 9. Nei casi di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, i residui vegetali da bruciare devono essere collocati ad una distanza minima di 30 mt dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o

materiali infiammabili), e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia.

10. La bruciatura nei casi di cui ai commi 2 e 5 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.
11. Il proprietario del fondo o il conduttore, nei casi di cui ai commi 2 e 5, deve assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.
12. Le operazioni di accensione e bruciatura sono consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Art. 2/A - Gestione delle biomasse vegetali

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 387/2003, che testualmente riprende la Direttiva 2001/77/CE, si definisce biomassa “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.”
2. La biomassa vegetale come paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non è assoggettato alla disciplina dei rifiuti.
3. Il materiale vegetale prodotto da interventi silviculturali, da manutenzione forestale e da potatura, qualora utilizzato in impianti di combustione industriale e/o ad uso civile, disciplinati dalla parte V, titoli I e II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., può essere considerato “combustibile” e rientra nella definizione delle “biomasse” contenuta nell'allegato X, parte II, sezione 4, della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Eccetto il caso in cui il materiale vegetale derivi da processi direttamente destinati alla sua produzione o ricada nelle esclusioni di cui al precedente punto 2, la possibilità di utilizzare tale biomassa secondo le disposizioni della parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti di cui alla parte IV, art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

4. Non è richiesta autorizzazione per i soggetti che trattano in conto proprio i residui verdi provenienti dalla propria attività agricola utilizzando direttamente nella stessa attività il materiale prodotto (ammendante compostato verde). Deve comunque sussistere connessione tra la produzione dei residui e l'attività di utilizzo del materiale che va rapportata alle esigenze agronomiche delle specie coltivate. Nei casi previsti dal D.M. 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), l'attività di compostaggio del materiale vegetale può avvenire in regime di comunicazione, o nei restanti casi, in regime di autorizzazione ordinaria.
5. E' consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.
6. Ad integrazione e supporto del presente articolo, si allega la ricerca denominata "Progetto PRO.S.E.C.CO (Produzione Sostenibile di Energia da Combustione e di Compost)", condotta dall'Università degli Studi di Padova - TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, concernente un apposito studio sulla tematica delle biomasse presenti nell'area della denominazione "Conegliano – Valdobbiadene".

SEZIONE B - Uso e gestione Prodotti Fitosanitari

Art. 1/B - Definizioni

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.
2. Si definiscono “Prodotti Fitosanitari” (PF) quelle miscele contenenti una o più sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento CE n. 1107/2009, applicabile anche a coformulanti e coadiuvanti), destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

In base all'attività svolta, i gruppi principali di PF sono: fungicidi, insetticidi, acaricidi, molluschicidi, nematocidi, rodenticidi, erbicidi, fitoregolatori, fisiofarmaci repellenti e modificatori del comportamento.

3. Si definisce “tempo di persistenza ambientale” il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei PF usati o dei loro metaboliti nell'ambiente.
4. Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, nel caso di derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento e il consumo: il rispetto di tale intervallo è finalizzato a preservare la produzione da eventuali residui di sostanze attive e/o loro metaboliti che, se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.
5. Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo, espresso in ore, che intercorre tra il trattamento e l'accesso successivo nel campo trattato senza Dispositivi di Protezione

Individuale (DPI).

6. Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Si definiscono “aree di protezione” o aree sensibili tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d’acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
8. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l’insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all’utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde “primario” e “secondario” - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all’interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all’interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All’interno la categoria “Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” si individua al comma 9 la sottocategoria:
9. Siti altamente sensibili: strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l’intero anno o per uno o più periodi dell’anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l’infanzia, le Scuole per l’infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità

educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.

10. Popolazione interessata: (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1)) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.
11. Gruppo vulnerabile: in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
12. I corpi idrici sono identificati nella cartografia regionale, sono esclusi dai corpi idrici:
 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - c) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Art. 2/B - Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti, tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori di PF, sia professionali (a cui afferiscono anche i contoterzisti) sia delle aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti.
3. L'utilizzo dei PF in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d'azione nazionale. Specificamente vengono definiti "aree extra agricole" tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, porti, interporti aeroporti, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, piste ciclabili, alberature

stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

4. Per l'utilizzo di PF in aree extra agricole, ricadenti nella tipologia di cui all'art. 1 comma 8 e 9, si seguono le disposizioni indicate in riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1-al verbale del 5 luglio 2017, "Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione." <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario>

Art. 3/B - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare alla Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - Unità Organizzativa Fitosanitario, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi per la vegetazione, o per i suoi prodotti, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, devono essere segnalate le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1 stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti di vigneti o frutteti o negli ex coltivi non più in produzione, è obbligatorio eseguire le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi degli organismi nocivi di cui al comma 1:
 - a) estirpazione totale delle piante di vite e da frutta, incluso il portinnesto, e dei loro selvatici;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpazione totale, di cui al punto a), il conduttore e/o il proprietario deve comunque provvedere ad eseguire i trattamenti fitosanitari e le eventuali altre misure di lotta obbligatoria e non emanate dalle autorità competenti (Regione del Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario, ecc.), secondo le modalità e le tempistiche stabilite;

- c) I trattamenti fitosanitari di cui al punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti non oltre i sette giorni dall'avvenuta esecuzione, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
 - d) .In ogni caso è obbligatorio rispettare le disposizioni di difesa obbligatoria emanate dalla Regione Veneto.
4. Gli Enti territoriali competenti svolgono attività ispettiva di controllo sul rispetto degli obblighi di cui al punto 3.

Art 4/B - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

- 1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
- 2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
- 3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.
- 4. In ogni caso è obbligatorio rispettare le disposizioni di difesa obbligatoria emanate dalla Regione Veneto.

Art. 5/B - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

- 1. Compatibilmente con normative di carattere sovraordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione della antropizzazione diffusa e della particolare sensibilità ambientale dell'intero territorio di riferimento, è obbligatorio l'utilizzo di PF che presentino il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
- 2. Al fine di verificare l'elenco delle sostanze attive fitosanitarie utilizzabili in agricoltura si fa riferimento alle Linee Tecniche di difesa integrata. Le linee Tecniche, riferimento per la difesa integrata volontaria, oggi, rappresentano un utile orientamento per la totalità delle aziende, che sono tenute a rispettare le norme in materia di difesa integrata obbligatoria su tutto il territorio. (Direttiva 2009/128/CE, D. Lgs. n. 150/2012, D.M. 22.01.2014, Reg. CE 1107/2009 e ss.mm.ii.). Sono aggiornate annualmente e disponibili sul portale fitosanitario della Regione del Veneto

<https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/manuali-di-difesa-integrata>

3. Per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata della vite, è fortemente consigliata la consultazione del Protocollo Viticolo del Conegliano Valdobbiadene DOCG.
4. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - In ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso e in ambiti extra agricoli.
 - Quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
 - E' inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
5. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei PF è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D. Lgs. 81/2008), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione. (Si faccia anche riferimento agli Indirizzi generali per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari approvati con DGR 1082/2019, All.A, e come previsto dal Disciplinare Tecnico del Sito Unesco, DGR 1507/2019, punto 3.12, delle Norme di Conservazione)
6. E' vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).
7. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i PF non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
8. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate: le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 1/B, punti 8 e 11), i Siti altamente sensibili (art. 1/B punto 9), le abitazioni e le

pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 1/B, punto 10). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- a) le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
- b) le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

Le aree individuate ai sensi dei punti a) e b) dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – “Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”. (Vedi facsimile di dichiarazione allegata).

9. In applicazione della D.G.R. n. 1082 del 30.07.2019, si prevede che il confine delle aree identificate come siti altamente sensibili, così come definite all'articolo 1 comma 9 del presente Regolamento e puntualmente individuate dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'ULSS competente per territorio, e pubblicate sul sito comunale, vanno riportati in cartografia 1:5000 e rese disponibili sul sito e sono oggetto di periodico aggiornamento. La mappatura deve includere tutte le aree utilizzabili dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari. Nella fascia di 40 m dai confini della fascia di rispetto si conferma il divieto dell'uso di PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo: H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373. Eventuali deroghe potranno essere concesse agli enti con

scopi di ricerca e sperimentazione. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente comma, dovranno essere annotati entro le 48 ore registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di PF in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, e alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf

10. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

a. 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- Prodotti classificati per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 – H310 – H330 – H340 – H350 – H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'allegato II del Reg. CE n. 110/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40m.
- Prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

b. 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- Prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.

Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza di 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano, a titolo esemplificativo, nelle tabelle seguenti di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a

tunnel:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10	X	X	X	
10		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto “additivo antideriva” deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva almeno del 50%.

Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo di ugelli di fine barra a “getto asimmetrico”	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- c. 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b) di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva almeno del 50%.

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico ⁽³⁰⁾ "	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro
5	X	X	
5		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva almeno del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

11. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui al comma 9. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.
12. L'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, può imporre una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 1/B, punto 8) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 1/B, punto 10).
13. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:
 - nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle

abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;

- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
- in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

14. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 10, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.
15. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.
16. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 5/B, comma 10, lettere a) e b).
17. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico

delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

18. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, così come individuate nelle relative delibere di consiglio comunale, è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.
19. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati⁽³¹⁾ si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.
20. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.
21. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 19 del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.
22. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.
23. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni metereologiche, che possono creare grave

danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Art. 6/B - Adozione delle tecniche di lotta guidata

1. Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano -Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati meteorologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è doveroso seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato, tra quelli coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale presso il Consorzio Difesa Treviso, per ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti fitosanitari effettivamente necessari.
2. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 7/B - Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. Dal 1° gennaio 2019 non è più consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva a base di Glifosate su tutte le colture tanto erbacee quanto arboree ovvero seminativi, frutteti, vigneti e su tutto il territorio comunale.
2. È consentito l'uso di prodotti fitosanitari ad azione erbicida con sostanza attiva diversa dal Glifosate solo su seminativi, e nel caso di frutteti e vigneti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) limitatamente al piede della pianta nei frutteti e vigneti giovani fino al terzo anno di età;
 - b) frutteti e vigneti in aree di pendenza dove non risulta possibile l'utilizzo di mezzi meccanici;
 - c) nei limitati casi di cui ai punti precedenti, non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione erbicida riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:

- indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372,
 - indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362;
- d) in tutte le colture è consentito l'utilizzo di erbicidi di origine naturale e biologica.
3. Nei casi di cui al comma 2, durante l'utilizzo, la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto. E' vietato trattare con erbicidi le testate, le capezzagne a lato degli appezzamenti coltivati con colture erbacee e del filare in caso di colture arboree.
 4. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
 5. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
 6. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro i sette giorni nel "Registro dei trattamenti" di cui al D.Lgs. 150/2012, art. 16, commi 3 e 4, auspicabile entro le 48 ore. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", predisposto dalla Regione del Veneto al disponibile sul sito internet (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

7. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
8. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di due trattamenti di diserbo all'anno, da preferire quello autunnale e di norma da eseguire su vegetazione bassa qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare vegetazione alta, queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.³
9. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm. Per le fasce di rispetto dalle aree specifiche, si osservano le disposizioni di cui all'art.5/B del presente regolamento.⁴

Art. 8/B - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con PF e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro indicato nell'etichetta del PF.
2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
 - b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
3. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti. Il modello è disponibile nell'Allegato A Figura 1 del DGR 1082/2019 e ss.mm.ii. (Allegato V).

³ Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare volumi ridotti di miscela fitoiatrice, ponendo sempre attenzione a non scendere al di sotto della dose minima per ettaro indicata in etichetta (che va riferita alla superficie effettivamente trattata).

⁴ L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica.

4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conduuttore del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art.8/B bis - Accesso ai fondi privati

1. Ogni accesso ai fondi privati che sia in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzato dal proprietario o conduuttore.
2. E' vietato attraversare terreni, capezzagne, sentieri e strade agricole e campi privati, con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e qualsiasi mezzo motorizzato in genere senza specifico consenso degli aventi diritto.

Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia. Per l'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, dal DGR 1133/2017, all'allegato A, ha approvato il modello di verbale, accertamento e contestazione, da utilizzare in sede di controllo.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dall'art. 16 dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii.
4. Per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii ad eccezione dell'art. 5/B per il quale è prevista la sanzione amministrativa da € 258 a € 620 come stabilito dalla L.R. 23/1994, art. 9, comma 4.
5. L'art. 7/B comma 9, si applica la sanzione applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii per ogni infrazione commessa su deca-ara o frazione di deca-ara.
6. La reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente, individuate ai sensi dell'art. 8-bis della dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii., è punita con il massimo della sanzione amministrativa prevista;
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla sezione B, il decreto legislativo n. 150/2012, all'art. 24 prevede per gli utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti) le seguenti sanzioni per:
 - a) acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del "Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo": salvo che il fatto costituisca reato,

chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 9 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 20.000,00;

- b) mancato controllo funzionale delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'art. 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.000,00;
 - c) mancato rispetto misure a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche: salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 20.000,00;
 - d) mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti: salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti così come stabilito dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.500,00. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.
8. E' comunque fatta salva l'applicazione dell'art. 674 Codice Penale, e delle altre norme penali poste a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità dal Codice Penale e dalle Leggi speciali.

Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento con periodicità, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

Allegati:

Allegato I -

- *Vendita di prodotti fitosanitari;*
- *Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati;*
- *Acquisto di prodotti fitosanitari;*
- *Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole.*

Allegato II – Glossario

Allegato III - lettura della etichetta dei prodotti fitosanitari e della scheda di sicurezza – Nota Ministero dell'Ambiente: classificazione etichettatura ed imballaggio delle sostanze

Allegato IV - Glossario macchine irroratrici

Allegato V - Fac simile cartello trattamenti fitosanitari

ALLEGATO I

STRALCIO DI REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE GESTIONE E USO PRODOTTI FITOSANITARI

Vendita di prodotti fitosanitari,

Gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati,

Acquisto di prodotti fitosanitari,

Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole

1. VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

- 1.1 L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti viene rilasciata, a norma del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – Azione A.1, dall'Azienda ULSS competente per territorio, alle persone che ne fanno richiesta e abbiano compiuto il 18esimo anno d'età e abbiano superato l'esame a conclusione del corso della durata minima di 25 ore, come previsto dalla DGR .1069 dell'11 agosto 2015. In base al comma 2 art.8 del D.Lgs. n.150/2012, ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, sono ammessi i soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie. Gli stessi sono tenuti inoltre alla partecipazione ai corsi di aggiornamento ai fini del rinnovo della abilitazione. A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti. Inoltre, tenuto conto quanto stabilito all'art. 67 del Regolamento CE n.1107/2009, i distributori di prodotti fitosanitari di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 150/2012, sono tenuti a compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali. Alle persone che non possiedono uno dei titoli di studio elencati, l'abilitazione alla vendita viene rilasciata o rinnovata dopo la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio ed il superamento di una valutazione effettuata da una commissione composta da personale del Dipartimento di Prevenzione, dell'ULSS di competenza e del Servizio Fitosanitario Regionale (artt. 23 e 27 DPR 290/2001 e s.m.i.).
- 1.2 Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.
- 1.3 Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate di concime a base di nitrati e fosfati e prodotti fitosanitari, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
- 1.4 Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione.
- 1.5 I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari anche per animali.

- 1.6 È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
- 1.7 I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. Dovranno, inoltre, essere mantenuti separati, anche all'interno dei locali o armadi adibiti, i prodotti tra loro incompatibili.
- 1.8 I locali di deposito ai fini della commercializzazione dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
- a) l'aerazione dovrà essere ottenuta con finestratura che garantisca un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno i 4/6 ricambi d'aria all'ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura;
 - b) i locali dovranno avere una altezza minima di metri 3;
 - c) i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;
 - d) le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;
 - e) dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali sversamenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;
 - f) è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari;
 - g) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
 - h) L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 01 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D. M. 22 gennaio 2008, n.37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) le caratteristiche dei locali e la dotazione di estintori devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi;
- 1.9 Per i depositi nei quali vengano detenuti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti.
- 1.10 Indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto, il venditore deve dichiarare annualmente all'Autorità Regionale i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, ad esclusione dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico.
- 1.11 Al momento della vendita, unitamente al prodotto, deve essere fornita la relativa scheda informativa di sicurezza per tutti i prodotti e la stessa deve essere conservata presso l'azienda.
- 1.12 Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico vidimato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS competente per territorio dove ha sede il deposito o locale di vendita.
- 1.13 Ogni deposito di prodotti fitosanitari dovrà essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza secondo

quanto stabilito dal D.lgs. n.81/2008.

2. GESTIONE DELLE GIACENZE DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI PRESSO I RIVENDITORI AUTORIZZATI

- 2.1 In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito dei rifiuti speciali in ragione delle sostanze pericolose in esse contenute, secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2 In attesa dello smaltimento, tali rifiuti dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo in apposito locale un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi, la cui presenza deve essere comunicata alla Provincia territorialmente competente.
- 2.3 Il deposito temporaneo, fino a 10 metri cubi, non può essere mantenuto per più di un anno.
- 2.4 L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive a norma di legge.
- 2.5 Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
- 2.6 Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 parte IV e successive modifiche ed integrazioni)

3. ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI

- 3.1 Con l'acquisto dei prodotti fitosanitari, ogni responsabilità in merito il trasporto, conservazione, utilizzo e manipolazione viene trasferita integralmente dal venditore all'acquirente. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. Gli utilizzatori non professionali, a decorrere dal 26 novembre 2015 potranno acquistare e utilizzare esclusivamente PF che recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali". Il certificato di abilitazione viene rilasciato da AVEPA a persone maggiorenni che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del D. Lgs. n.150/2012 e secondo quanto stabilito dalla DGR n. 2136 del 18 novembre 2014, è strettamente personale e deve essere in possesso del titolare. L'eventuale smarrimento, furto e distruzione del documento, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, presentata alla richiesta di duplicato ad AVEPA. Il venditore è obbligato a fornire gratuitamente all'acquirente, al momento dell'acquisto di un prodotto fitosanitario, la relativa scheda di sicurezza con informazioni per la protezione della salute e dell'ambiente sul luogo di lavoro, per le sostanze o miscele che sono classificate pericolose per le sostanze che sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). In caso di mancata consegna della SdS da parte del rivenditore, l'utilizzatore deve richiederla obbligatoriamente.
- 3.2 L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone. L'eventuale

smarrimento, furto e distruzione del documento, possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, presentata alla richiesta di duplicato ad AVEPA.

- 3.3 L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
- 3.4 All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i prodotti fitosanitari.
- 3.5 Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi.

4. TRASPORTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI, DISERBANTI E CONCIMI NELLE AZIENDE AGRICOLE

- 4.1 Per il trasporto stradale dei prodotti fitosanitari al momento dell'acquisto, si fa riferimento alle informazioni riportate nelle schede di sicurezza di ogni PF e alla DGRV 1262/2016 in ogni caso la responsabilità ricade sul soggetto che effettua il trasporto sia esso rivenditore che azienda agricola, nelle fasi di carico, trasporto e scarico, è obbligatorio:
 - a) mantenere i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali, integri e con le etichette integre e leggibili;
 - b) non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali;
 - c) fissare adeguatamente il carico per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggiano le confezioni trasportate;
 - d) portare, unitamente alla patente di guida, anche il "patentino";
 - e) tamponare eventuali perdite con materiale assorbente. Se non ci sono evidenti rischi per l'operatore e dopo aver indossato adeguati DPI, raccogliere il materiale e inserire tutto in recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es. triangolo di pericolo con "!" e la frase "Rifiuto Speciale Pericoloso");
 - f) in caso di contaminazione ambientale, oltre ad adoperarsi per evitare ulteriori danni, informare l'Autorità sanitaria (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS) e ambientale (ARPAV), competenti per territorio.
- 4.2 Fatte salve le disposizioni previste dal DPR n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
- 4.3 I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
 - a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;

- b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
- c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
- d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
- e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
- f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
- g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.

In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.

- 4.4 Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

ALLEGATO II

STRALCIO DI REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE GESTIONE E USO PRODOTTI FITOSANITARI

GLOSSARIO

A

Acaricida: prodotto idoneo per il controllo degli acari.

Acropeto: movimento di un PF all'interno della pianta, dal basso verso l'alto.

Acuprico: anticrittogamico non rameico.

Adulticida: prodotto idoneo impiegato contro i parassiti animali allo stadio di adulti.

Aficida: prodotto idoneo impiegato per il controllo degli afidi.

Agricoltura biologica: rappresenta un metodo di produzione compatibile con l'ambiente che, per la difesa e la nutrizione delle colture, si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi ad eccezione dei composti rameici (idrossidi, ossicloruri) che possono essere impiegati. Tale tipo di agricoltura è stata regolamentata per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il Regolamento n. 2092/91/CE. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo Regolamento CE per l'agricoltura biologica, Regolamento n. 834/2007/CE, che abroga i precedenti ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che animale (compresa l'acquacoltura).

Agrofarmaco: sinonimo di "PF".

Algicida: prodotto impiegato per combattere le alghe.

Anticrittogamico: PF che ha la proprietà di combattere le crittogame. Si distinguono in antimicotici (combattono i funghi) e antibatterici (combattono i batteri).

Antideriva: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria per diminuire l'effetto deriva.

Aumenta la viscosità ottenendo gocce più grosse e pesanti.

Antidoto: sostanza o cura che viene eseguita per neutralizzare l'effetto di un avvelenamento da fitofarmaci in genere somministrabile da un medico.

Antievaporante: prodotto additivo che si unisce alla miscela antiparassitaria dopo il trattamento.

Antigerminello: prodotto ad azione erbicida che controlla le infestanti nel periodo che intercorre tra la fase di germinazione dei semi e la fase di plantula.

Antigermogliante: fitoregolatore capace di impedire la germogliazione (ad esempio dei tuberi di patata).

Antischiuma: additivo capace di impedire la formazione di schiuma durante la preparazione delle miscele antiparassitarie.

Antisporulante: prodotto che agisce sui funghi impedendo che questi differenziano i loro organi di disseminazione.

Assuefazione: si manifesta quando gli insetti, gli acari o i funghi diventano meno sensibili ad una determinata sostanza attiva a seguito di trattamenti ripetuti.

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce.

Attrattivo sessuale: si dice di particolari prodotti che emanano il caratteristico odore delle femmine per richiamare il maschio della stessa specie. Tali sostanze costituiscono la base per l'attuazione di programmi di lotta integrata che prevedono l'uso di trappole innescate con tali prodotti, per il monitoraggio e la definizione di soglie di intervento per le specie dannose delle colture agricole, come pure per la messa in atto di tecniche di difesa basate sulla cattura in massa e la confusione sessuale.

Ausiliare: organismo utile che esplica la propria attività ostacolando lo sviluppo delle popolazioni di insetti e acari dannosi all'agricoltura. Gli ausiliari sono costituiti soprattutto da artropodi (indicati con il nome di entomofagi) e da entità patogene (funghi, virus e batteri).

Autorizzazione di un prodotto fitosanitario: atto amministrativo mediante il quale l'Autorità competente di uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di un PF nel suo territorio (Regolamento (CE) 1107/2009 art.3).

Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo; si distinguono due gradi di pericolo: a) pericolo: avvertenza per categorie di pericolo più gravi; attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Azione di copertura: azione specifica di un PF che agisce esclusivamente sulla superficie del vegetale trattato; è soggetto al dilavamento.

B

Bagnante: coadiuvante che migliora la distensione della miscela antiparassitaria favorendo, in pratica, l'aumento dell'area che una determinata quantità di liquido può ricoprire, favorendo una più regolare distribuzione del PF.

Basipeto: movimento di un PF, all'interno della pianta, dall'alto verso il basso.

Battericida: PF impiegato per il controllo dei batteri.

Biocida: si intende il principio attivo e il preparato contenente uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati.

Brachizzante: composto organico di sintesi, usato per rallentare lo sviluppo vegetativo delle piante allo scopo di ridurre la taglia e di favorirne l'irrobustimento e l'attività produttiva. I brachizzanti agiscono inibendo i fattori naturali di crescita che regolano l'allungamento cellulare.

Buona pratica: si intende la modalità di lavoro che tiene conto delle proprietà dei formulati utilizzati, delle caratteristiche delle macchine e dell'irroratrice, dell'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della formazione degli operatori addetti. Con il concetto di "buona pratica" si intende quindi una modalità di lavoro nella quale, in base alla valutazione condotta ed agli eventuali interventi migliorativi effettuati, il rischio possa essere considerato ragionevolmente basso e quindi accettabile.

C

Captaspore: apparecchiatura idonea per il monitoraggio delle spore di funghi presenti nell'aria.

Cattura massale: metodo di lotta basato sul contenimento della popolazione di fitofagi mediante l'impiego di trappole a feromoni in grado di catturare un numero elevato di individui.

Categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Cicatrizzante: fisiofarmaco in grado di favorire la formazione del callo di cicatrizzazione nelle ferite provocate dalla potatura, da un innesto o da traumi su piante legnose.

Citotropico: si dice di un PF che effettua una penetrazione superficiale negli organi della pianta limitata ai primi strati di cellule sottostanti l'epidermide senza venire quindi traslocato.

CL 50 (concentrazione letale 50): indica la concentrazione di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in parti per milione (ppm).

Classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

CLP o Regolamento CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Coadiuvante: sostanza priva di attività biologica che, se aggiunta alla formulazione di un PF ne migliora l'azione.

Coformulanti: le sostanze o i preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un PF o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti

Compatibilità: determina la possibilità o meno di unire due o più PF in una miscela senza che ciò provochi fitotossicità o diminuzione dell'efficacia dei singoli prodotti.

Concentrazione: quantità di sostanza attiva contenuta in un determinato PF (g/l, g/Kg).

Concentrazione d'impiego: quantità di principio attivo o di PF nell'unità di volume o di massa di una miscela antiparassitaria al momento dell'impiego (g o ml/hl, Kg o l/ha).

Concia: trattamento ai semi allo scopo di prevenire l'attacco di parassiti animali e vegetali.

Confusione sessuale: il metodo consiste nel diffondere nell'aria il feromone sessuale che emette la femmina di ogni specifico insetto bersaglio, in misura tale da impedire al maschio di localizzarla e di fecondarla. Il mancato accoppiamento determinerà una popolazione di insetti assai diminuita e di conseguenza un minor danno ai frutti.

Controllo funzionale: insieme delle verifiche e dei controlli che serve a valutare la corretta funzionalità di una macchina irroratrice.

Copertura: si dice di un PF che esercita la sua azione soltanto sulle superfici vegetali su cui è presente; non penetra negli organi della pianta, è dilavabile e degradabile dagli agenti atmosferici.

Cuprico: anticrittogamico a base di rame (ossicloruro, solfato di rame, ecc.).

D

Degradazione: passaggio di una sostanza inorganica o organica da una forma complessa ad una più semplice; questo processo può essere il risultato dell'azione di microorganismi, acqua, aria, luce solare od altri agenti.

Deriva: fenomeno in base al quale, durante l'irrorazione la miscela antiparassitaria, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, raggiunge colture o abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato.

Diagnosi: individuazione di una malattia.

Difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei PF e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.

Disciplinare di produzione integrata: sono delle norme tecniche predisposte dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che indicano i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

Diserbante: detto anche erbicida, sono sostanze utilizzate per il controllo delle malerbe o piante infestanti.

DL 50 (Dose Letale 50): indica la quantità di sostanza attiva che causa la morte del 50% degli animali trattati. Viene espressa in milligrammi di sostanza attiva per ogni Kg di peso dell'animale di laboratorio.

Dose d'impiego: la dose di PF distribuibile per unità di superficie (viene espressa in kg/ha). Talora impropriamente la dose di impiego viene riferita alla quantità d'acqua (gr/hl), oppure viene espressa in percentuale sulla medesima.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata alla protezione personale del lavoratore contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza durante il lavoro.

Dry Flowable (DF): formulazione in microgranuli idrodispersibili. Il DF non fa polvere ed ha un'ottima dispersibilità in acqua.

E

EC: concentrato (liquido, soluzione) emulsionabile.

Emulsione: formulazione per trattamenti liquidi, in genere oleosa.

EG: granuli emulsionabili.

Endoterapico: sostanza che esplica la sua azione all'interno degli organi delle piante trattate.

Erbicida: sinonimo di diserbante.

Erbicida di pre-emergenza: erbicida che viene distribuito a scopo preventivo, prima del prevedibile verificarsi dell'emergenza di una coltura agraria.

Erbicida di post-emergenza: erbicida che viene distribuito dopo l'emergenza della coltura agraria e su malerbe già nate.

ES: emulsione per trattamento ai semi.

Esofarmaco: PF che svolge la propria azione all'esterno degli organi delle piante.

Etichetta: insieme delle indicazioni commerciali, tecniche e tossicologiche dei PF, incollata o stampata direttamente sulla confezione.

EW: emulsione acquosa.

F

Feromone: sostanza volatile secreta dall'organismo animale, che consente scambi istantanei di messaggi fra insetti della medesima specie.

Fitofarmaco: sinonimo di "PF".

Fisiofarmaco: prodotto in grado di prevenire o curare le fisiopatie.

Fisiopatia: alterazione dovuta a fattori abiotici quali: sbalzi termici, traumi, ozono, ecc.

Fitoregolatore: sostanza capace di controllare e regolare l'accrescimento delle piante. Si tratta di sostanze prodotte dalle stesse piante per regolare i processi fisiologici. Lo stesso termine viene utilizzato per quei prodotti chimici ottenuti per sintesi che agiscono in maniera analoga, regolando l'attività vegetativa di molte specie di piante, inibendo o modificando taluni processi fisiologici.

Fitotossico: composto in grado di provocare un'alterazione sulla pianta.

Flowable: sono sospensioni stabili costituite da una sostanza attiva dispersa in un veicolo acquoso (pasta liquida, sospensione concentrata, pasta colloidale). Rispetto alle polveri bagnabili sono più funzionali in quanto si disperdono bene in acqua e non necessitano di preparazione preliminare.

Formulato: indica la formula del PF pronto all'acquisto. Può essere composto da una o più sostanze attive in percentuali diverse, coadiuvanti e inerti e può presentarsi sotto forma di polvere secca o bagnabile, granuli, prodotto solubile, pasta, ecc.

Fumigante: PF che se distribuito in ambienti chiusi o nel terreno a contatto con l'aria, si trasforma in gas o vapore nocivo per i parassiti vegetali.

Fungicida: sostanza attiva in grado di controllare le infezioni fungine.

G

Geodisinfestante: prodotti utilizzati per la disinfestazione del terreno.

Granulare: formulazione solida, pronta all'uso, costituita da granuli (particelle) da disperdere nell'acqua.

Graminicida: diserbante attivo contro le malerbe appartenenti alle famiglia delle graminacee.

Granuli idrodispersibili: si dice di un formulato secco a microgranuli che si disperde facilmente in acqua.

Gruppi vulnerabili: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo". (Regolamento CE n. 1107/2009).

H

Habitat: indica il luogo fisico, l'ambiente in cui la popolazione di una specie vive e in cui dispone delle risorse necessarie a svilupparsi, delle condizioni climatiche idonee alla sopravvivenza e di risorse nutritive sufficienti per il suo sostentamento.(riscritto)

I

Idropatia: alterazione causata da squilibri idrici.

Impolveratrice: macchina adibita a trattamenti con polveri.

Incompatibilità: impossibilità di uso congiunto di due o più PF. In caso di miscelazione di più prodotti, sono inoltre possibili fenomeni di citotossicità.

Incubazione: intervallo di tempo che intercorre tra il contatto con l'agente infettivo e la comparsa dei sintomi.

Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP)

Indicatore di rischio: un parametro o il risultato di un metodo di calcolo utilizzato per valutare i rischi dei PF per la salute umana e l'ambiente.

Infestazione: invasione in un'area coltivata o in un luogo localizzato da parte di animali o di piante nocive.

Infezione: penetrazione e sviluppo, in un organismo vegetale, di germi patogeni detti infettivi. Si tratta di funghi, batteri e virus che, penetrati nei tessuti sani di una pianta, provocano fenomeni patologici.

Insetticida: sostanza attiva che ha la proprietà di contenere o estinguere un'infestazione di insetti dannosi.

Intervallo di sicurezza: numero di giorni che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, per le derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento ed il consumo.

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei PF in forma liquida finemente suddivisi in goccioline.

L

Larva: il primo stadio di sviluppo degli insetti che depongono le uova. E' soggetta a metamorfosi.

Larvicida: prodotto attivo contro lo stadio larvale di un insetto.

Limacida: prodotto idoneo per il controllo di lumache e chioccioline.

Lepidotteri: ordine di insetti (farfalle) caratterizzati da quattro ali coperte da sottilissime squame, zampe molto esili e apparato boccale spesso dotato di proboscide.

Limite Massimo di Residuo (LMR): rappresenta la concentrazione (espressa in mg Kg⁻¹ di prodotto) massima di residuo del PF ammissibile all'interno della derrata alimentare che non risulta dannosa per il consumatore: è strettamente correlato all'intervallo di sicurezza. Dal 2 settembre 2008 i valori di LMR sono armonizzati a livello europeo attraverso l'applicazione del Regolamento (CE) n. 396/05. Questo significa che da questa data i LMR sono fissati esclusivamente a livello europeo e non più dai singoli Stati membri.

Lisciviazione: processo per cui gli elementi solubili del suolo per effetto dello scorrimento e della percolazione delle acque, vengono trasportati o migrano negli strati più profondi.

Lotta antiparassitaria: l'insieme delle azioni volte a contenere la diffusione dei parassiti animali o vegetali che danneggiano le colture.

Lotta chimica (a calendario): si basa sostanzialmente sull'intervento con trattamenti cautelativi ripetuti a determinati intervalli, seguendo alcune predeterminate fasi fenologiche delle colture, senza tenere conto della presenza del parassita, della soglia di intervento o del rischio reale di sviluppo della malattia.

Lotta chimica guidata: la lotta guidata ha rappresentato il primo tentativo di razionalizzare la difesa chimica introducendo il concetto di *soglia di intervento o soglia economica*. In pratica il trattamento viene effettuato solo quando le avversità raggiungono una pericolosità tale da giustificare il costo dell'intervento. Se il danno arrecato alla coltura è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento, si interviene, in caso contrario si tollera la presenza del parassita.

Lotta integrata: la lotta integrata definita secondo l'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego dei PF, contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico. Fra questi hanno trovato pratica applicazione l'impiego di formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, di insetti e acari ausiliari ed il metodo del disorientamento con feromoni sessuali.

Lotta biologica: la lotta biologica consiste nell'uso di antagonismi naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. Nella lotta ai parassiti si sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (ad esempio coccinelle e crisope distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre), mediante il lancio di entomofagi quali: *Fitoseidi*, *Encarsia*, ecc.

M

Meccanismo d'azione: modo in cui la sostanza chimica interferisce con i processi vitali degli organismi.

Micelio: corpo vegetativo dei funghi formato da numerosi filamenti intrecciati (ife).

Microgranulato: formulato avente particolari dimensioni delle particelle comprese tra 250 e 600 micron.

Modalità di azione: è il modo con cui il PF agisce nei confronti del patogeno contro cui è utilizzato. Contro le crittogame: preventiva, curativa, eradicante; contro i fitofagi: contatto, ingestione, asfissia; contro le piante infestanti: contatto, sistemica, antigerminello.

Molluschicida: prodotto idoneo a combattere i molluschi.

Monitoraggio: valutazione della presenza qualitativa-quantitativa dei parassiti animali e vegetali per poter stabilire il momento opportuno per eseguire il trattamento.

Mutageno: prodotto chimico, sostanza (o in generale un agente o un fattore) in grado di alterare la costituzione del patrimonio genetico di un organismo vegetale, animale o dell'uomo.

Mutazione: modifica improvvisa e trasmissibile, spontanea o indotta, del patrimonio genetico.

N

Nebulizzatore: sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica.

Necrosi: morte dei tessuti di una pianta.

Nematocida: prodotto idoneo a combattere i nematodi.

NOEL (No Observed Effect Level): concentrazione o dose più alta di una sostanza senza alcun effetto avverso osservato in studi di tossicità sull'animale.

O

Ormone: sostanza organica in grado di stimolare o inibire a distanza l'attività fisiologica e regolare l'equilibrio di cellule o organi.

Ovicida: prodotto particolarmente attivo contro le uova del parassita.

P

Parassita: organismo animale o vegetale che si sviluppa a spese di altri individui chiamati ospiti, durante tutto il loro ciclo vitale con danni alla coltura.

Parassitoide: a differenza del parassita propriamente detto, il parassitoide termina il suo ciclo vitale oppure la fase parassitica del suo ciclo vitale causando la morte dell'ospite.

Patogeno: qualsiasi agente responsabile di produrre una malattia, alterazione o danneggiamento.

Periodo di sicurezza: vedi intervallo di sicurezza.

Persistenza di azione: il tempo, espresso in giorni, entro il quale il PF si mantiene efficace nei confronti del parassita da combattere. La persistenza dipende oltre che dalle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, dalle condizioni pedo-climatiche. La persistenza d'azione non deve confondersi con la presenza di residui sulle produzioni vegetali.

Pesticida: si riferisce ai PF secondo la definizione del Regolamento n. 1107/2009/CE ed ai biocidi secondo la definizione della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

Pirodiserbo: tecnica impiegata per il controllo delle malerbe mediante il fuoco.

Portata di un ugello: quantità di acqua che passa attraverso l'ugello a una determinata pressione, espressa in litri al minuto.

Pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione (Regolamento (CE) 1272/2008 CLP).

Popolazione interessata: le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con PF.

Portata di un ventilatore: quantità di aria erogata dal ventilatore nell'unità di tempo (m³/ora).

Principio attivo: vedi "sostanza attiva".

Produzione con metodo biologico: per agricoltura biologica si intende il metodo di produzione che esclude l'uso di prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e per la nutrizione delle piante. Quindi, in agricoltura biologica, la difesa fitosanitaria può essere attuata solamente con prodotti di origine naturale (es. rame, zolfo, piretrine naturali, ecc.) o applicando le tecniche di lotta biologica precedentemente descritte (insetti utili e microorganismi come ad esempio il *Bacillus thuringiensis*). La coltivazione secondo il metodo dell'agricoltura biologica è disciplinata dal Regolamento CE n. 834/07 che si prefigge di avviare un piano di orientamento per lo sviluppo continuo dell'agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi colturali sostenibili ed un'ampia varietà di prodotti di alta qualità. La produzione biologica è sottoposta a specifici e rigorosi controlli, secondo regole omogenee in tutta Europa, da parte di Organismi di Controllo appositamente autorizzati dagli Stati Membri.

Produzione integrata: secondo la definizione dell'Organizzazione Internazionale di Lotta Biologica (OILB) "la produzione integrata consiste nella produzione economica di derrate di elevata qualità, ottenuta dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri, minimizzando gli effetti collaterali indesiderabili e l'uso dei prodotti chimici di sintesi, per aumentare la sicurezza per l'ambiente e la salute umana". La produzione integrata può pertanto essere definita come un sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

R

Registro dei trattamenti: registro nel quale deve essere annotato l'avvenuto trattamento entro 30 giorni dall'utilizzo dei PF, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

Residuo massimo ammesso (RMA): quantità massima di sostanza attiva che può essere ritrovata nei prodotti alimentari posti in commercio e destinati all'alimentazione. Esprime la quantità massima di sostanza attiva che in fase di sperimentazione ha dimostrato di non arrecare danno alla salute.

Resistenza: caratteristica acquisita di un parassita animale o vegetale che presenta una sensibilità ridotta nei confronti di un certo PF.

Resistenza al dilavamento: la capacità di un prodotto distribuito sulla coltura di opporsi alla sua rimozione da parte della pioggia o dell'irrigazione. Questa caratteristica determina in buona parte la persistenza d'azione dei formulati, specialmente di quelli di copertura.

Rodenticida: prodotto idoneo a combattere i roditori (topi, ratti, ecc.).

S

Scheda di sicurezza (SDS): scheda, a corredo di ogni PF, contenente informazioni di dettaglio per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.

Selettività: proprietà di un PF di agire specificatamente sul parassita bersaglio, risultando efficace solo contro alcuni fitofagi (o una certa gamma di infestanti) e "rispettando" la specie o la coltura utile.

Sinergia: azione congiunta di due o più prodotti che si manifesta in un'efficacia superiore o inferiore (sinergia positiva o negativa) a quella delle sostanze utilizzate singolarmente.

Sinergizzante: la sostanza o preparato che può potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un PF.

Soglia di danno: è il limite in cui il valore della diminuzione produttiva causata dal fitofago eguaglia il costo del trattamento fitosanitario.

Soglia di intervento: soglia prudenziale che indica il momento in cui conviene effettuare il trattamento, prima del raggiungimento della soglia di danno.

Soglia di tolleranza: danno limite al di sotto del quale non conviene effettuare il trattamento.

Sostanza attiva: si intende la sostanza chimica o biologica che possiede un'attività nei confronti degli organismi nocivi o dei vegetali.

Spettro d'azione: indica l'insieme delle avversità o delle malerbe controllate da un PF.

Sterilizzazione del terreno: intervento con il quale si tende ad eliminare i parassiti ed i patogeni del terreno. Si può attuare sia con l'impiego del vapore che dei fumiganti, nonché con la solarizzazione.

T

T: simbolo che indica i PF tossici.

T+: simbolo che indica i PF molto tossici.

Taratura: regolazione dell'irroratrice in modo al fine di applicare la quantità desiderata di PF per una determinata area, in un certo periodo di tempo.

Tempo di carenza: vedi intervallo di sicurezza.

Tempo di rientro: periodo di tempo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro nelle aree trattate a scopo attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali previsti per l'esecuzione dei trattamenti.

Tossicità acuta della sostanza attiva: tossicità di una sostanza attiva che si valuta attraverso la determinazione della Dose Letale 50 o la Concentrazione Letale 50 della sostanza attiva.

Trappola sessuale: strumentazione idonea per la cattura dei maschi di determinate specie di insetti ricorrendo ad un ferormone specifico.

U

Ugello: componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare di PF, immettendola nell'aria sotto forma di piccolissime gocce.

Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli Air Inclusion).

Ugello pneumatico: nome improprio che definisce il polverizzatore delle irroratrici pneumatiche. É composto da un condotto conformato a tubo di Venturi (cioè con una strozzatura) in cui passa una corrente d'aria molto veloce che polverizza il liquido che vi arriva a bassa pressione.

V

Ventilatore: componente delle irroratrici a getto portato che produce una corrente d'aria per trasportare le gocce di miscela sulla vegetazione e migliorare la penetrazione delle gocce nelle foglie.

Vettore: si dice di un organismo (insetto, nematode, acaro, fungo, ecc.) che preleva, trasporta ed inocula una malattia o un virus.

Virus: microrganismo privo di struttura cellulare, che può produrre un'infezione.

Volatile: sostanza che evapora facilmente e rapidamente.

Volume (volume d'acqua ad ettaro): è la quantità di miscela (acqua + PF) distribuita sulla coltura, espressa in litri per ettaro (l/ha); può essere alta (oltre 500 l/ha per le colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree); medio (150-300 l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacee e meno di 300 l/ha per le arboree).

W

WG: granuli (microgranuli) dispersibili in acqua. Vedi Flowable.

WP: polvere bagnabile.

WS: polvere bagnabile per trattamenti ai semi.

X

Xi: simbolo che indica i PF irritanti.

Xilofago: insetto che trae nutrimento dal legno.

Xn: simbolo che indica i PF nocivi.

ALLEGATO III

LETTURA DELLA ETICHETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DELLA SCHEDA DI SICUREZZA

STRALCIO REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE STRALCIO PRODOTTI FITOSANITARI

LETTURA ETICHETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'**etichetta** di un PF riporta le indicazioni necessarie affinché la manipolazione e l'utilizzo del PF riduca al minimo il rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Di conseguenza, la lettura dell'etichetta risulta fondamentale prima dell'esecuzione del trattamento fitosanitario. ⁽¹⁾

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, Classification Labelling Packaging (CLP) è il nuovo sistema relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio dei PF e dei principi attivi. ⁽²⁾ Il Regolamento CLP è lo strumento con cui l'Unione europea ha recepito il GHS (Globally Harmonised System for Classification and Labelling of Chemicals), un sistema di classificazione ed etichettatura armonizzato a livello mondiale. Un PF può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità e con le dosi riportate in etichetta. Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e sanzionabile.

Gli elementi fondamentali della nuova etichettatura sono:

- a. **Pittogrammi di pericolo:** una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. In etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come "pericolo" o "attenzione" che indicano la gravità del pericolo. L'avvertenza "pericolo" si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre "attenzione" si riferisce a categorie di pericolo meno gravi.
- b. **Indicazioni di pericolo (frasi H):** descrivono la natura del pericolo, ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2 = pericolo chimico-fisico, H3 = pericoli per la salute, H4 = pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale della definizione.
- c. **Consigli di prudenza (frasi P):** descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1 = carattere generale, P2 = prevenzione, P3 = reazione, P4 = conservazione, P5 = smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione).

Altre prescrizioni riportate in etichetta:

1. **Dosaggio:** l'etichetta riporta un "intervallo" di valori di dosaggio nel quale il prodotto è efficace riferito alla coltura e alle avversità, espresso come concentrazione (g/hl - ml/hl e/o kg/ha - l/ha). Quando il volume di acqua non è riportato in modo specifico, si può far riferimento a un "volume standard" a seconda delle colture arboree (per esempio 10 hl/ha per il vigneto); tuttavia questi volumi convenzionali non sono da considerarsi vincolanti. Quando la dose per ettaro è riportata in etichetta con la dicitura "Dose massima", questa rappresenta un limite massimo non superabile.
2. **Posizionamento temporale:** è l'indicazione relativa a determinati periodi di impiego. Ad esempio, alcuni oli minerali riportano in etichetta la seguente dicitura: *"Sono molto caustici, devono perciò essere usati solo quando le piante sono in pieno riposo vegetativo"*. Laddove riportate, queste indicazioni sono vincolanti e devono essere attentamente valutate prima dell'utilizzo del prodotto.

3. **Indicazioni d'impiego:** indicazioni su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) ed a quali fini, può essere usato il PF.
4. **Limitazioni al numero dei trattamenti:** se in etichetta viene riportata la frase: *“Non effettuare più di due trattamenti all'anno”* è necessario rispettare tassativamente il numero massimo di interventi.
5. **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** è l'intervallo di tempo che intercorre fra l'ultimo trattamento e la raccolta ed è totalmente indipendente dalla classificazione dei prodotti; non varia mai, anche se si riducono le dosi di impiego del PF, o se le derrate alimentari vengono lavate. Le autorizzazioni ministeriali fissano pertanto, per ogni formulato commerciale, un intervallo di sicurezza specifico per ogni coltura sulla quale è consentito l'impiego.
6. **Vincoli relativi alle fasce di rispetto:** in etichetta possono essere riportate le frasi relative alle precauzioni da adottare per assicurare la tutela dell'ambiente: *“Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di X metri dalla vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali”*. In merito ai vincoli riguardanti le fasce di rispetto si può trovare in etichetta, in aggiunta alla precedente, anche la frase: *“In alternativa, utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar.”* ⁽³⁾ In questo caso, per ridurre la fascia di rispetto, l'utilizzatore dovrà dotarsi dell'attrezzatura indicata in etichetta.
7. **Tempo di rientro:** rappresenta il tempo che si deve attendere dopo un trattamento per poter rientrare in aree trattate a svolgere attività lavorativa senza indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Per la maggior parte dei formulati non viene ancora indicato in etichetta, in questo caso si deve entrare nel campo con la vegetazione asciutta e sempre dopo 48 ore dalla fine del trattamento.
8. **Altre indicazioni riportate in etichetta sono:**
 - a. nome commerciale;
 - b. tipo di prodotto (fungicida, insetticida, ecc.);
 - c. tipo di formulazione (polvere secca, polvere bagnabile, ecc);
 - d. composizione e quantità dei principi attivi;
 - e. modalità d'azione;
 - f. compatibilità con altri PF;
 - g. eventuali effetti fitotossici;
 - h. estremi dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato (titolare dell'autorizzazione, fabbrica di produzione e di confezionamento);
 - i. numero e data di registrazione;
 - j. numero e codice della partita per la tracciabilità;
 - k. informazioni sanitarie per il medico.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Le informazioni contenute nella SDS comprendono 16 punti raggruppati in 6 “Aree tematiche”

1. **Generale:** racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto, anche in relazione agli usi e alla normativa.
2. **Caratterizzante:** descrive le principali proprietà chimico-fisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi.
3. **Salute umana:** contiene informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le informazioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso.

4. **Ambiente:** descrive gli impatti sull'ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione.
5. **Emergenza:** descrive le misure più appropriate, ove esistano, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto come incendio, sversamento accidentale di prodotto o smaltimento.
6. **Varie:** riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata.

Dal 1° giugno 2015 la scheda dati di sicurezza dovrà contenere i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP ed essere conforme all'allegato II del regolamento (CE) n. 453/2010.

Si ricorda, che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda dati di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela, obbligatoriamente quando:

- le sostanze o le miscele sono classificate pericolose secondo il Regolamento CLP;
- le sostanze sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

Ministero dell'ambiente

Classificazione etichettatura ed imballaggio delle sostanze

Per ogni sostanza presente in DESC è presente una duplice classificazione; la prima secondo i criteri della **Direttiva 67/548/EEC** e la seconda secondo i criteri del **Regolamento CLP** (Regolamento CE N. 1272/2008) che ha l'intento di uniformarsi al sistema mondiale armonizzato GHS (Globally Harmonized System).

Il **Regolamento CLP**, entrato in vigore dal 20.1.2009, prevede un periodo transitorio per la classificazione delle sostanze: dal 20.1.2009 sino al 1.12.2010 è obbligatorio adottare il vecchio sistema della Direttiva **67/548/CEE** ed è facoltativo adottare il nuovo sistema CLP; dal 1.12.2010 al 1.6.2015 sarà obbligatorio utilizzare contestualmente sia il vecchio sistema sia il nuovo sistema CLP; infine, a partire dal 1.6.2015 sarà obbligatorio adottare esclusivamente il nuovo sistema CLP.

Direttiva 67/548/CEE: classificazione definita dalla normativa europea in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura per le sostanze

Le abbreviazioni, i simboli e le indicazioni di pericolo di ciascuna categoria di pericolo adottati sono i seguenti:

Esplosivo: una bomba che esplode (E)	
Comburente: una fiamma sopra un cerchio (O)	
Estremamente infiammabile: una fiamma (F+)	
Facilmente infiammabile: una fiamma (F)	
Molto tossico: un teschio su tibie incrociate (T)	
Tossico: un teschio su tibie incrociate (T)	
Nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn)	

Corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C)	
Irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi)	
Pericoloso per l'ambiente	

Elenco delle frasi di rischio “R” e dei consigli di prudenza “S” e delle loro relative combinazioni

Elenco delle frasi di rischio R

Le frasi di rischio, rappresentate da una serie di cifre precedute dalla lettera R, indicano la natura dei rischi particolari che si corrono nel maneggiare una sostanza pericolosa. Le cifre sono separate da:

- un trattino orizzontale (-) per indicare enunciazioni separate dei rischi particolari (R), o
- una barra inclinata (/) per indicare l'enunciazione combinata, in una sola frase, dei rischi.

Di seguito la tabella riporta le frasi di Rischio

R1 Esplosivo allo stato secco.
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
R7 Può provocare un incendio.

R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.
R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.
R12 Estremamente infiammabile.
R14 Reagisce violentemente con l'acqua.
R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria.
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
R19 Può formare perossidi esplosivi.
R20 Nocivo per inalazione.
R21 Nocivo a contatto con la pelle.
R22 Nocivo per ingestione.
R23 Tossico per inalazione.
R24 Tossico a contatto con la pelle.
R25 Tossico per ingestione.
R26 Molto tossico per inalazione.
R27 Molto tossico a contatto con la pelle.
R28 Molto tossico per ingestione.
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici.
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

R31 A contatto con acidi libera gas tossico.
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico.
R33 Pericolo di effetti cumulativi.
R34 Provoca ustioni.
R35 Provoca gravi ustioni.
R36 Irritante per gli occhi.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R38 Irritante per la pelle.
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R51 Tossico per gli organismi acquatici.
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R54 Tossico per la flora.
R55 Tossico per la fauna.
R56 Tossico per gli organismi del terreno.
R57 Tossico per le api.
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R59 Pericoloso per lo strato di ozono.
R60 Può ridurre la fertilità.
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
R68 Possibilità di effetti irreversibili.

Combinazioni delle frasi R

R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili
R15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici estremamente infiammabili.
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.
R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione.
R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione.
R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.
R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle
R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.
R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.
R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.
R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.
R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.
R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.
R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.
R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.
R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.
R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.
R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.
R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.
R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.
R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.
R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.
R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.
R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.
R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.
R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.
R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.
R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

Elenco dei consigli di prudenza S

I consigli di prudenza, rappresentati da una serie di cifre precedute dalla lettera S, indicano le precauzioni di sicurezza raccomandate da adottare quando si ha a che fare con sostanze pericolose e dovrebbero permettere all'operatore di lavorare senza correre alcun pericolo; anche in questo caso le cifre sono separate da un trattino orizzontale o da una barra inclinata.

Di seguito le tabelle che riportano i consigli di prudenza.

S1 Conservare sotto chiave.
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S3 Conservare in luogo fresco.

S4 Conservare lontano da locali di abitazione.
S5 Conservare sotto ... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).
S6 Conservare sotto ... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).
S7 Conservare il recipiente ben chiuso.
S8 Conservare al riparo dall'umidità.
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente.
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).
S15 Conservare lontano dal calore.
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili.
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
S20 Non mangiare né bere durante l'impiego.
S21 Non fumare durante l'impiego.
S22 Non respirare le polveri.
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore].
S24 Evitare il contatto con la pelle.
S25 Evitare il contatto con gli occhi.
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S27 Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ...(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
S29 Non gettare i residui nelle fognature.
S30 Non versare acqua sul prodotto.
S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
S36 Usare indumenti protettivi adatti.
S37 Usare guanti adatti.
S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
S39 Proteggersi gli occhi/la faccia.
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare...(da precisare da parte del produttore).
S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.
S42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore].
S43 In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
S47 Conservare a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante).
S48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).
S49 Conservare soltanto nel recipiente originale.
S50 Non mescolare con ... (da specificare da parte del fabbricante).
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.
S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
S56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali.
S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.
S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.
S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

Combinazione delle frasi S

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
S3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.
S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).
S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).
S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.
S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da ... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

S7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ... °C (da precisare da parte del fabbricante).
S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con ... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).
S29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
S29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.
S47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ...°C (da precisare da parte del fabbricante).

Nuova classificazione delle sostanze secondo il Regolamento CE 1272/2008

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tale Regolamento definisce i criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura e pone la basi e detta la regole per uniformare la vecchia classificazione a quella armonizzata e riconosciuta nell'ambito delle Nazioni Unite.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e la sua applicazione comporta una completa rivoluzione nell'ambito del sistema di classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele.

Le modalità di classificazione e di etichettatura secondo la vecchia classificazione (Allegato I della Direttiva 67/548/CE) sia per le sostanze, sia per le miscele, rimarranno in vigore fino al 1° giugno 2015. Fino al 1° dicembre 2010 per le sostanze, e fino al 1° giugno 2015 per le miscele, non esisterà l'obbligo di classificazione seguendo i termini del Regolamento 1272/2008.

L'attività di integrazione della classificazione delle sostanze presenti in DESC secondo il Regolamento CE 1272/2008 è consistita innanzitutto nello studio del documento principale del Regolamento, che costituisce il riferimento per la nuova classificazione ed etichettatura delle sostanze in commercio nell'Unione Europea e dei suoi 7 allegati, comprese le due tabelle dell'Allegato VI che sono tabelle di sostanze classificate sia secondo la nuova modalità (Tabella 3.1 - Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose) sia secondo la vecchia modalità (Tabella 3.2 - Elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate di sostanze pericolose ripreso dall'Allegato I della direttiva 67/548/CEE).

In particolare la Tabella 3.1 riporta la classificazione delle sostanze secondo il nuovo criterio del Regolamento. In esso sono presenti le seguenti informazioni:

- **Numero indice:** numero identificativo sostanza secondo l'Allegato VI parte 3 del Regolamento CE 1272/2008 e successivi aggiornamenti (corrisponde in generale a quello dell'Allegato I della vecchia classificazione);
- **Identificazione chimica internazionale:** si riferisce al nome della sostanza (nella versione attuale di DESC è il nome in inglese, come riportato nel Regolamento CLP);
- **numero CE e numero CAS;**
- **Classificazione:**
 - codici di classe e di categoria di pericolo: stringa che tramite codici rappresenta la classificazione della sostanza secondo ciò che è indicato nella sezione 1.1.2.1.1. del Regolamento CE 1272/2008
 - codici di indicazioni di pericolo: codici che cominciano per H seguita da tre cifre; possono essere presenti lettere aggiuntive per le indicazioni di pericolo supplementari; tali codici sono indicati nella sezione 1.1.2.1.2. del Regolamento CE 1272/2008
- **Etichettatura:**
 - Pittogrammi, codici di avvertenza: immagini riportate con un codice composto da GHS e una cifra da 0 a 9; può essere presente anche un codice di avvertenza che può essere "Wng" o "Dgr".
 - Codici di indicazioni di pericolo;
 - Codici di indicazioni di pericolo supplementari: rappresentate con un codice EUH;
- **Note**

Per quanto riguarda le differenze con la vecchia classificazione, si evidenzia che:

- il Numero indice è essenzialmente lo stesso dell'Allegato I della vecchia classificazione, salvo alcune eccezioni;
- il nome della sostanza (riportata come identificazione chimica internazionale) viene riportata in inglese nel Regolamento, anche nella sua versione in italiano;
- il numero CE ed il numero CAS corrispondono a quelli della vecchia classificazione salvo alcune eccezioni;

- la nuova classificazione ed etichettatura è cambiata in modo significativo in quanto comprende i *Codici di classe e di categoria di pericolo* e *Codici di indicazioni di pericolo*, i *Pittogrammi*, i *Codici di avvertenza*, i *Codici di indicazioni di pericolo* ed i *Codici di indicazioni di pericolo supplementari* dell'Etichettatura che, nella vecchia classificazione, corrispondono a *Classificazione ed Etichettatura* nell'Allegato I della direttiva 67/548/CEE;

Nella nuova classificazione, i corrispondenti delle *Frase di rischio* e *Consigli di prudenza* sono i *Consigli di prudenza* (Prevenzione, Reazione, Conservazione, Smaltimento) che non compaiono nella Tabella 3.1 della classificazione, ma derivano, per ogni singola classe e categoria di pericolo, dalle tabelle dell'Allegato IV del Regolamento.

Da tali tabelle, inoltre, vengono associati i codici della classificazione con le diverse specifiche sia delle Indicazioni di pericolo (codici H), sia i diversi consigli di prudenza.

I nuovi Codici di classe e di categoria di pericolo con le loro specifiche e la loro relativa avvertenza sono stati estrapolati dall'Allegato IV, Tabella 1.1 del Regolamento e vengono di seguito riportati:

Codice della classe e categoria di pericolo	Specifica	Avvertenza
Acute Tox. 1	Tossicità acuta Categoria di pericolo 1	Pericolo
Acute Tox. 1 (*)	Tossicità acuta Categoria di pericolo 1 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare)	Pericolo
Acute Tox. 2	Tossicità acuta Categoria di pericolo 2	Pericolo
Acute Tox. 2 (*)	Tossicità acuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare)	Pericolo
Acute Tox. 3	Tossicità acuta Categoria di pericolo 3	Pericolo
Acute Tox. 3 (*)	Tossicità acuta Categoria di pericolo 3 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare)	Pericolo
Acute Tox. 4	Tossicità acuta Categoria di pericolo 4	Attenzione
Acute Tox. 4 (*)	Tossicità acuta Categoria di pericolo 4 (classificazione minima; va riservata un'attenzione particolare)	Attenzione
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo acuto, categoria 1	Attenzione
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 1	Attenzione
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 2	-
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 3	-

Aquatic Chronic 4	Pericoloso per l'ambiente acquatico - pericolo cronico, categoria 4	-
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione Categoria di pericolo 1	Pericolo
Carc. 1A	Cancerogenicità Categoria di pericolo 1A	Pericolo
Carc. 1B	Cancerogenicità Categoria di pericolo 1B	Pericolo
Carc. 2	Cancerogenicità Categoria di pericolo 2	Attenzione
Expl. ****	Esplosivo instabile (pericolo fisico da confermare con prove)	
Expl. 1.1	Esplosivo instabile Divisione 1.1	Pericolo
Expl. 1.1 (****)	Esplosivo instabile Divisione 1.1 (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Expl. 1.2	Esplosivo instabile Divisione 1.2	Pericolo
Expl. 1.2 (****)	Esplosivo instabile Divisione 1.2 (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Expl. 1.3	Esplosivo instabile Divisione 1.3	Pericolo
Expl. 1.3 (****)	Esplosivo instabile Divisione 1.3 (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Expl. 1.4	Esplosivo instabile Divisione 1.4	Attenzione
Expl. 1.5	Esplosivo instabile Divisione 1.5	Pericolo
Expl. 1.6	Esplosivo instabile Divisione 1.6	-
Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 1	Pericolo
Eye Irrit. 2	Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Categoria di pericolo 2	Attenzione
Flam. Aerosol 1	Aerosol infiammabile Categoria di pericolo 1	Pericolo
Flam. Aerosol 2	Aerosol infiammabile Categoria di pericolo 2	Attenzione
Flam. Gas 1	Gas infiammabile Categoria di pericolo 1	Pericolo
Flam. Gas 2	Gas infiammabile Categoria di pericolo 2	Attenzione
Flam. Liq. 1	Liquido infiammabile Categoria di pericolo 1	Pericolo
Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile Categoria di pericolo 2	Pericolo
Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile Categoria di pericolo 3	Attenzione

Flam. Sol. 1	Solido infiammabile Categoria di pericolo 1	Pericolo
Flam. Sol. 2	Solido infiammabile Categoria di pericolo 2	Attenzione
Lact.	Tossicità per la riproduzione Categorie di pericolo relativa agli effetti sull'allattamento o attraverso la lattazione	-
Met. Corr.1	Sostanza o miscela corrosiva per i metalli Categoria di pericolo 1	Attenzione
Muta. 1A	Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 1A	Pericolo
Muta. 1B	Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 1B	Pericolo
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali Categoria di pericolo 2	Attenzione
Org. Perox. A	Perossido organico Tipo A	Pericolo
Org. Perox. A (****)	Perossido organico Tipo A (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Org. Perox. B	Perossido organico Tipo B	Pericolo
Org. Perox. B (****)	Perossido organico Tipo B (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Org. Perox. C	Perossido organico Tipo C	Pericolo
Org. Perox. C (****)	Perossido organico Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Org. Perox. CD	Perossido organico Tipo C e D	Pericolo
Org. Perox. D	Perossido organico Tipo D	Pericolo
Org. Perox. D (****)	Perossido organico Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Org. Perox. E	Perossido organico Tipo E	Attenzione
Org. Perox. EF	Perossido organico Tipo E e F	Attenzione
Org. Perox. F	Perossido organico Tipo F	Attenzione
Org. Perox. G	Perossido organico Tipo G	-
Ox. Gas 1	Gas comburente Categoria di pericolo 1	Pericolo
Ox. Liq. 1	Liquido comburente Categoria di pericolo 1	Pericolo
Ox. Liq. 2	Liquido comburente Categoria di pericolo 2	Pericolo

Ox. Liq. 3	Liquido comburente Categoria di pericolo 3	Attenzione
Ox. Sol. 1	Solido comburente Categoria di pericolo 1	Pericolo
Ox. Sol. 2	Solido comburente Categoria di pericolo 2	Pericolo
Ox. Sol. 2 (****)	Solido comburente Categoria di pericolo 2 (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Ox. Sol. 3	Solido comburente Categoria di pericolo 3	Attenzione
Ozone	Pericoloso per lo strato di ozono	
Press. Gas	Gas sotto pressione (capitolo 2.5)	Attenzione
Press. Gas	Gas compresso	Attenzione
Press. Gas	Gas liquefatto refrigerato	Attenzione
Press. Gas	Gas liquefatto	Attenzione
Press. Gas	Gas sotto pressione (Gas compressi/Gas liquefatti/Gas liquefatti refrigerati/Gas disciolti)	Attenzione
Press. Gas (*)	Gas sotto pressione (Gas compressi/Gas liquefatti/Gas liquefatti refrigerati/Gas disciolti)(*) V. nota U in 1.1.3. del Regolamento (CE) N. 1272/2008: Al momento dell'immissione sul mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas disciolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.	Attenzione
Pyr. Liq. 1	Liquido piroforico Categoria di pericolo 1	Pericolo
Pyr. Sol. 1	Solido piroforico Categoria di pericolo 1	Pericolo
Repr. 1A	Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 1A	Pericolo
Repr. 1B	Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 1B	Pericolo
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione Categoria di pericolo 2	Attenzione
Resp. Sens. 1	Sensibilizzazione respiratoria Categoria di pericolo 1 (delle vie respiratorie)	Pericolo
Self-heat. 1	Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 1	Pericolo
Self-heat. 2	Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 2	Attenzione
Self-heat. 2 (****)	Sostanza o miscela autoriscaldante Categoria di pericolo 2 (pericolo fisico da confermare con prove)	Attenzione
Self-react. A	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo A	Pericolo

Self-react. B	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo B	Pericolo
Self-react. C	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C	Pericolo
Self-react. C (****)	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Self-react. C ****	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo C (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Self-react. D	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D	Pericolo
Self-react. D (****)	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Self-react. D ****	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo D (pericolo fisico da confermare con prove)	Pericolo
Self-react. E	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo E	Attenzione
Self-react. EF	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo E e F	Attenzione
Self-react. F	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo F	Attenzione
Self-react. G	Sostanza o miscela autoreattiva Tipo G	-
Skin Corr. 1A	Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1A	Pericolo
Skin Corr. 1B	Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1B	Pericolo
Skin Corr. 1C	Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 1C	Pericolo
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea Categoria di pericolo 2	Attenzione
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea Categoria di pericolo 1 (della pelle)	Attenzione
STOT RE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 1	Pericolo
STOT RE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2	Attenzione
STOT RE 2 (*)	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima)	Attenzione
STOT RE 2 *	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2 (classificazione minima)	Attenzione
STOT SE 1	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 1	Pericolo
STOT SE 2	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 2	Attenzione
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3	Attenzione
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola Categoria di pericolo 3	Attenzione

Unst. Expl.	Esplosivo instabile	Pericolo
Water-react. 1	Sostanza o miscela che a contatto con l'acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo 1	Pericolo
Water-react. 2	Sostanza o miscela che a contatto con l'acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo 2	Pericolo
Water-react. 3	Sostanza o miscela che a contatto con l'acqua libera gas infiammabile Categoria di pericolo 3	Attenzione

I **Codici di indicazioni di pericolo** derivano dall'Allegato III, Tabella 1.1 e, per quelli supplementari (quelli che possiedono oltre al codice a 3 cifre anche lettere aggiuntive), dal paragrafo 1.1.2.1.2 nell'Allegato IV, e vengono riportati di seguito con le loro specifiche:

Codice	
H200	Esplosivo instabile
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
H201	Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H202	Esplosivo; grave pericolo di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H203	Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
H204	Pericolo di incendio o di proiezione.
H205	Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
H220	Gas altamente infiammabile.
H221	Gas infiammabile.
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H223	Aerosol infiammabile.
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226	Liquido e vapori infiammabili.
H228	Solido infiammabile.
H228	Solido infiammabile.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H240	Rischio di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H241	Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H242	Rischio d'incendio per riscaldamento.
H250	Spontaneamente infiammabile all'aria.
H251	Autoriscaldante; può infiammarsi.
H252	Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H260	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H261	A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H271	Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H272	Può aggravare un incendio; comburente.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H281	Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H300	Letale se ingerito.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.

H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Letale a contatto con la pelle.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H330	Letale se inalato.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H340	Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H350	Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo rischio).
H350i	Può provocare il cancro se inalato.
H351	Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360	Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H360D	Può nuocere al feto.

H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F	Può nuocere alla fertilità.
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H370	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H371	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H372	Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H373	Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo).
H400	Altamente tossico per gli organismi acquatici.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**	indicazione di pericolo generale; non è specificata la via di esposizione, in mancanza delle necessarie informazioni
***	indicazioni di pericolo generali sugli effetti per la fertilità e per lo sviluppo; secondo i criteri, l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita da un'indicazione di pericolo specificante la natura del pericolo, ove fosse dimostrata l'irrelevanza degli effetti o sulla

	fertilità o sullo sviluppo
****	pericolo fisico da confermare con prove

I Pittogrammi e codici di avvertenza

I pittogrammi ed il codice di avvertenza «Dgr» per «pericolo» (Danger) e «Wng» per «attenzione» (Warning), derivano dall'Allegato V.

Nella tabella seguente vengono riportati i pittogrammi con i loro corrispondenti codici e la specifica classificazione per la quale devono essere riportati.

	GHS01	Sezione 2.1 - Esplosivi instabili; Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Sezione 2.8 - Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B Sezione 2.15 - Perossidi organici, tipi A e B
	GHS02	Sezione 2.2 - Gas infiammabili, categoria di pericolo 1 Sezione 2.3 - Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 Sezione 2.6 - Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 Sezione 2.7 - Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2 Sezione 2.8 - Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F Sezione 2.9 - Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1 Sezione 2.10 - Solidi piroforici, categoria di pericolo 1 Sezione 2.11 - Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di pericolo 1 e 2 Sezione 2.12 - Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e 3 Sezione 2.15 - Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
	GHS03	Sezione 2.4 - Gas comburenti, categoria di pericolo 1 Sezione 2.13 - Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3 Sezione 2.14 - Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
	GHS04	Sezione 2.5 - Gas sotto pressione: Gas compressi; Gas liquefatti; Gas liquefatti refrigerati; Gas disciolti.
	GHS05	Sezione 2.16 - Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo 1 Sezione 3.2 - Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B e 1C Sezione 3.3 - Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1

	GHS06	Sezione 3.1 - Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categorie di pericolo 1, 2 e 3
	GHS07	Sezione 3.1 - Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione), categoria di pericolo 4 Sezione 3.2 - Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2 Sezione 3.3 - Irritazione oculare, categoria di pericolo 2 Sezione 3.4 - Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1 Sezione 3.8 - Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria di pericolo 3 Irritazione delle vie respiratorie Narcosi
	GHS08	Sezione 3.4 - Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1 Sezione 3.5 - Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 Sezione 3.6 - Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2 Sezione 3.7 - Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A, 1B e 2 Sezione 3.8 - Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie di pericolo 1 e 2 Sezione 3.9 - Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2 Sezione 3.10 - Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1
	GHS09	Sezione 4.1 Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo acuto, categoria 1 – pericolo cronico, categorie 1 e 2
****		pericolo fisico da confermare con prove
Non è necessario un pittogramma		Sezione 2.1: Esplosivi della divisione 1.5 Sezione 2.1: Esplosivi della divisione 1.6 Sezione 2.2: Gas infiammabili, categoria di pericolo 2 Sezione 2.8: Sostanze e miscele autoreattive, tipo G Sezione 2.15: Perossidi organici, tipo G Sezione 3.7: Tossicità per la riproduzione, effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, categoria di pericolo supplementare
	Dgr	pericolo
	Wng	attenzione

Consigli di prudenza

I consigli di prudenza vengono descritti nell'Allegato IV (Tabelle 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5). e sono di **5** tipi:

- 1 - **Consigli di prudenza di carattere generale** (Tabella 6.1)
- 2 - **Consigli di prudenza - Prevenzione** (Allegato IV, Tabella 6.2)
- 3 - **Consigli di prudenza - Reazione** (Allegato IV, Tabella 6.3)
- 4 - **Consigli di prudenza - Conservazione** (Allegato IV, Tabella 6.4)
- 5 - **Consigli di prudenza - Smaltimento** (Allegato IV, Tabella 6.5)

Di seguito vengono riportate le tabelle relative ai Consigli di prudenza, con le loro specifiche.

1 - Consigli di prudenza di carattere generale (Tabella 6.1):

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.

2 - Consigli di prudenza - Prevenzione (Allegato IV, Tabella 6.2)

Ciascun codice è stato associato alla sua specifica ed è associato nella classificazione alle corrispondenti Classi di pericolo e categorie di pericolo; per alcuni di essi vengono anche specificate le Condizioni d'uso.

Consiglio di prudenza - Prevenzione	
P201	Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P202	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P210	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare. (Fonti di accensione da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, specificare: Tenere lontano da fonti di calore)
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P220	Tenere/conservare lontano da indumenti/.../materiali combustibili. (Materiali incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore; Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Specificare: Tenere lontano da indumenti e da altri materiali incompatibili.)
P221	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili/...(Materiali incompatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
P222	Evitare il contatto con l'aria.
P223	Evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
P230	Mantenere umido con ...[Materiale appropriato da precisarsi dal fabbricante. Se l'essiccazione aumenta il pericolo di esplosione, tranne se è necessaria per processi di fabbricazione o di funzionamento (per es. nitrocellulosa)].
P231	Manipolare in gas inerte.
P232	Proteggere dall'umidità.
P233	Tenere il recipiente ben chiuso. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola; irritazione delle vie respiratorie, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola; narcosi: Tenere il recipiente ben chiuso se la volatilità del prodotto è tale da generare un'atmosfera pericolosa.
P234	Conservare soltanto nel contenitore originale.
P235	Conservare in luogo fresco.
P240	Mettere a terra/a massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Per Esplosivi: se l'esplosivo è sensibile all'elettricità statica. Per Liquidi infiammabili: se un materiale sensibile all'elettricità statica deve essere ricaricato; se la volatilità del prodotto è tale da generare un'atmosfera pericolosa. Per Solidi infiammabili: se un materiale sensibile all'elettricità statica deve essere ricaricato.
P241	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. Per Liquidi infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Solidi infiammabili: Altri apparecchi da precisarsi dal fabbricante/fornitore se possono formarsi nubi di polvere.
P242	Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
P243	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P244	Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.

P250	Evitare le abrasioni/gli urti/.../gli attriti (Tipo di manipolazione da precisarsi dal fabbricante/fornitore)
P251	Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Corrosione cutanea, Tossicità per la riproduzione - effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento, specificare: Non respirare le polveri o le nebbie; se particelle inalabili di polveri o nebbie possono liberarsi durante l'uso.
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol (Condizioni applicabili da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
P262	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P263	Evitare il contatto durante la gravidanza/l'allattamento.
P264	Lavare accuratamente ... dopo l'uso (Parti del corpo da lavare dopo la manipolazione da precisarsi dal fabbricante/fornitore).
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P272	Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273	Non disperdere nell'ambiente (se questo non è l'uso previsto)
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. Tipo di dispositivo da precisarsi dal fabbricante/fornitore. Per Esplosivi precisare: proteggere il viso. Per Liquidi infiammabili, Solidi infiammabili, Sostanze e miscele autoreattive. Liquidi piroforici, Solidi piroforici, Sostanze e miscele autoriscaldanti, Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, Liquidi comburenti, Solidi comburenti, Perossidi organici, precisare: indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Tossicità acuta - per via cutanea precisare: indossare guanti/indumenti protettivi. Per Corrosione cutanea, Precisare: indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. Per Irritazione cutanea, Sensibilizzazione della pelle, Precisare: indossare guanti protettivi. Per Gravi danni oculari/irritazione oculare, Irritazione oculare, Precisare: proteggere gli occhi/il viso.
P281	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
P282	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
P283	Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi.
P284	Utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore)
P285	In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. (Apparecchio da precisarsi dal fabbricante/fornitore)

P231 + P232	Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
P235 + P410	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.

3 - Consigli di prudenza - Reazione (Allegato IV, Tabella 6.3)

Consigli di prudenza - Reazione	
P301	IN CASO DI INGESTIONE:
P302	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
P303	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
P304	IN CASO DI INALAZIONE:
P305	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
P306	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI:
P307	IN CASO DI ESPOSIZIONE:
P308	In caso di esposizione o di possibile esposizione:
P309	In caso di esposizione o di malessere:
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P311	Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312	In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P313	Consultare un medico.
P314	In caso di malessere, consultare un medico.
P315	Consultare immediatamente un medico.
P320	Trattamento specifico urgente (vedere ... su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto.

P321	Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta). Per Tossicità acuta - per via orale: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se è necessaria la somministrazione immediata di un antidoto. Per Tossicità acuta - per inalazione, Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso se sono necessari interventi immediati. Per Sensibilizzazione della pelle, Corrosione cutanea, Irritazione cutanea: Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, il fabbricante/fornitore può specificare, se del caso, un prodotto di pulizia.
P322	Interventi specifici (vedere ... su questa etichetta). Riferimento a istruzioni supplementari di pronto soccorso, se sono consigliati interventi (immediati) quali l'uso di un prodotto di pulizia particolare.
P330	Sciacquare la bocca.
P331	NON provocare il vomito.
P332	In caso di irritazione della pelle:
P333	In caso di irritazione o eruzione della pelle:
P334	Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P335	Rimuovere dalla pelle le particelle.
P336	Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. Non sfregare la parte interessata.
P337	Se l'irritazione degli occhi persiste:
P338	Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P340	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P341	Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P342	In caso di sintomi respiratori:
P350	Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P351	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
P352	Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P353	Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P360	Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P361	Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

P362	Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P363	Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P370	In caso di incendio:
P371	In caso di incendio grave e di grandi quantità:
P372	Rischio di esplosione in caso di incendio. Tranne se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI.
P373	NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
P374	Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. Se gli esplosivi sono MUNIZIONI 1.4S E LORO COMPONENTI.
P375	Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P376	Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
P377	In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P378	Estinguere con ... (Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l'acqua aumenta il rischio)
P380	Evacuare la zona.
P381	Eliminare ogni fonte d'accensione se non c'è pericolo.
P390	Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
P391	Raccogliere la fuoriuscita.
P301 + P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P312	IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301 + P330 + P331	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P302 + P334	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P302 + P350	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P303 + P361 + P353	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P304 + P341	IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P306 + P360	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
P307 + P311	In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P308 + P313	In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico.
P309 + P311	In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P332 + P313	In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P333 + P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.
P335 + P334	Rimuovere dalla pelle le particelle. Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
P337 + P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P342 + P311	In caso di sintomi respiratori, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P370 + P376	In caso di incendio, bloccare la perdita, se non c'è pericolo.
P370 + P378	In caso di incendio, estinguere con ... (Agenti appropriati da precisarsi dal fabbricante/fornitore, se l'acqua aumenta il rischio)
P370 + P380	Evacuare la zona in caso di incendio.
P370 + P380 + P375	In caso di incendio, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
P371 + P380 + P375	In caso di incendio grave e di grandi quantità, evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.

Consigli di prudenza - Conservazione	
P401	Conservare ... in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare).
P402	Conservare in luogo asciutto.
P403	Conservare in luogo ben ventilato. (se la volatilità del prodotto è tale da generare un'atmosfera pericolosa)
P404	Conservare in un recipiente chiuso.
P405	Conservare sotto chiave.
P406	Conservare in recipiente resistente alla corrosione/provvisto di rivestimento interno resistente. (Altri materiali compatibili da precisarsi dal fabbricante/fornitore)
P407	Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i pallet.
P410	Proteggere dai raggi solari.
P411	Conservare a temperature non superiori a ... °C/...°F. (Temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
P412	Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
P413	Conservare le rinfuse di peso superiore a ... kg/... lb a temperature non superiori a ... °C/...°F. (Massa e temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
P420	Conservare lontano da altri materiali.
P422	Conservare sotto ... (Liquido o gas inerte da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)
P402 + P404	Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato, se la volatilità del prodotto è tale da generare un'atmosfera pericolosa.
P403 + P235	Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P410 + P403	Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.
P410 + P412	Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
P411 + P235	Conservare in luogo fresco a temperature non superiori a ... °C/... °F. (Temperatura da precisarsi dal fabbricante/fornitore.)

5 - Consigli di prudenza - Smaltimento (Allegato IV, Tabella 6.5)

P501	Smaltire il prodotto/recipiente in ... (in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare)).
------	--

Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele

Nella tabella di seguito riportata, estrapolata dall'Allegato II, vengono riportati le Indicazioni supplementari che sono rappresentate con un codice EUH e la sua relativa descrizione.

EUH001	Esplosivo allo stato secco.
EUH006	Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
EUH014	Reagisce violentemente con l'acqua.
EUH018	Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
EUH019	Può formare perossidi esplosivi.
EUH029	A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
EUH031	A contatto con acidi libera un gas tossico.
EUH032	A contatto con acidi libera un gas altamente tossico.
EUH044	Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
EUH059	Pericoloso per lo strato di ozono.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
EUH070	Tossico per contatto oculare.
EUH071	Corrosivo per le vie respiratorie.
EUH201	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
EUH201A	Attenzione! Contiene piombo.
EUH202	Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.

EUH204	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
EUH205	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
EUH206	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
EUH207	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208	Contiene <denominazione della sostanza sensibilizzante>. Può provocare una reazione allergica.
EUH209	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
EUH209A	Può diventare infiammabile durante l'uso.
EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
EUH401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ALLEGATO IV

STRALCIO DI REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE GESTIONE E USO PRODOTTI FITOSANITARI

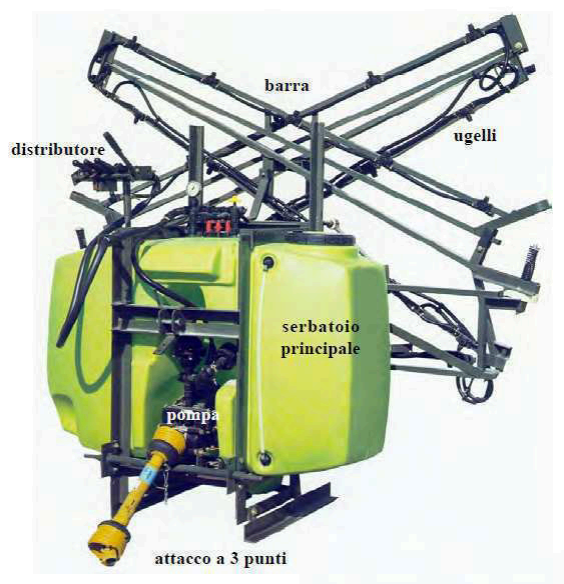
GLOSSARIO Macchine Irroratrici

Atomizzatore (o irroratrice ad aeroconvezione): irroratrice per colture arboree, di solito a polverizzazione meccanica, con trasporto delle gocce sulla vegetazione mediante corrente d'aria.



Atomizzatore

Barra (o irroratrice a barra): irroratrice per colture erbacee, quasi sempre a polverizzazione meccanica, anche con trasporto delle gocce assistito da una lama (detta anche manica) d'aria.



Irroratrice a barra

Cannone: irroratrice aeroassistita a lunga gittata (tipicamente 40-60 metri), comunemente impiegata per l'irrorazione di colture arboree ad alto fusto (es: pioppeti), caratterizzata dal ventilatore di tipo radiale e da una testata a forma di cannone orientabile, munita in genere di una corona di ugelli idraulici collocati attorno alla bocca di uscita dell'aria; viene impiegata con una certa frequenza nei trattamenti su vigneti declivi nei casi di intransitabilità nella coltura con

mezzi azionati da trattore. Trattandosi di una macchina avente un potenziale di deriva molto elevato deve essere impiegata con la massima attenzione.



Atomizzatore a cannone

Codici identificativi degli ugelli: sigle alfanumeriche che descrivono le caratteristiche dell'ugello; secondo le norme internazionali ISO il loro significato è associato al colore: ad esempio, il codice 11002 (colore giallo) significa angolo di spruzzo 110°, portata di 0.8 l/min a 3 bar. Nei vecchi ugelli a cono con piastrina e convogliatore le dimensioni sono espresse indicando il diametro di tali elementi; ad esempio 1,8/1,2 (foro piastrina 1,8 mm, foro convogliatore 1,2 mm) oppure 1,5/- (foro piastrina 1,5 mm, convogliatore cieco).

Convogliatori d'aria: dispositivi che consentono di indirizzare l'aria prodotta dal ventilatore degli atomizzatori in modo da investire la vegetazione riducendo la dispersione fuori bersaglio. Spesso sono conformati in modo da adattarsi alle forme di allevamento a spalliera ("torri antideriva") oppure costituiti da diffusori multipli alimentati da tubi flessibili posizionabili nello spazio in grado di realizzare anche testate multifila



Torre antideriva



Diffusori multipli

Dose: quantità di prodotto fitosanitario (o di sostanza attiva) distribuita per unità di superficie (di solito espressa in g/ha, talora impropriamente in g/hl). Da non confondere con il volume.

Irroratrice: macchina che distribuisce prodotti fitosanitari in forma liquida sotto forma di goccioline.

Irroratrice a getto proiettato: macchina nella quale trasporto delle gocce sul bersaglio è affidato solo all'energia cinetica e alla forza di gravità.

Irroratrice a getto portato: macchina nella quale il trasporto sul bersaglio è assistito da una corrente d'aria prodotta da un ventilatore.

Irroratrice (a polverizzazione) centrifuga: vedi polverizzazione

Irroratrice (a polverizzazione) pneumatica: vedi polverizzazione

Nebulizzatore: sinonimo di irroratrice a polverizzazione pneumatica

Irroratrice a recupero o tunnel: irroratrice dotata di pannelli per il recupero del liquido non trattenuto dalla vegetazione; è in grado di abbattere quasi completamente la deriva e di recuperare mediamente circa il 40% della miscela antiparassitaria distribuita



Irroratrice a tunnel

Polverizzazione: processo di formazione delle gocce per frantumazione di un velo continuo di liquido. La polverizzazione può essere:

- *meccanica:* avviene per all'azione di una pompa che genera una pressione idraulica responsabile della frantumazione del liquido attraverso una piccola apertura negli ugelli; la polverizzazione del getto avviene come diretta conseguenza della pressione e della velocità d'uscita e si differenzia in base alla conformazione del foro d'uscita dell'ugello, riconducibili per lo più al cono e al ventaglio;
- *pneumatica:* si genera grazie a una corrente d'aria ad alta velocità che serve sia a produrre le gocce; si parla anche di irroratrici "a due fluidi", in quanto la formazione delle gocce avviene all'incontro tra una corrente di liquido e una d'aria;
- *centrifuga:* le gocce si formano per effetto della forza centrifuga in un polverizzatore apposito detto impropriamente "ugello rotativo"; questo ha conosciuto una certa diffusione in passato mentre oggi, a causa soprattutto del costo e della delicatezza costruttiva è pressoché scomparso;
- *mista:* tipologia che comprende i processi in cui alla formazione delle gocce concorrono sia la pressione idraulica sia la velocità dell'aria.

Le dimensioni medie delle gocce prodotte definiscono la qualità dello spruzzo: si parla di polverizzazione (o di spruzzo) molto fine, fine, media, grossa, molto grossa.

Portata di un ugello: quantità di liquido che passa attraverso l'ugello a una determinata pressione, espressa in litri al minuto (l/min); si può ricavare dalle tabelle fornite dai costruttori di ugelli alle diverse pressioni; in sede di taratura è opportuno verificarla direttamente raccogliendo il getto erogato in un bicchiere graduato, cronometrando il tempo e conoscendo la pressione.

Portata di un ventilatore: quantità di aria prodotta dal ventilatore espressa in metri cubi/ora (m^3/h) o metri cubi/secondo (m^3/s); la conoscenza di questo dato permette una migliore taratura dell'irroratrice nei vigneti e nei frutteti.

Pressione: parametro di lavoro delle irroratrici a polverizzazione meccanica, indicativo dell'intensità della spinta impressa alle gocce: più alta è la pressione, più fini sono le gocce prodotte; a parità di dimensioni dell'ugello, per raddoppiare la portata occorre aumentare di quattro volte la pressione.

Prodotti fitosanitari (o *agrofarmaci*, impropriamente noti anche come "*pesticidi*"): prodotti chimici impiegati per la difesa delle colture da malattie e parassiti o per combattere le erbe infestanti; a seconda di come agiscono abbiamo prodotti di contatto, che agiscono all'esterno dei tessuti, oppure prodotti che vengono assorbiti e agiscono all'interno della pianta. Questi ultimi a loro volta si distinguono in base alla mobilità in citotropici, translaminari e sistemici.

Taratura: regolazione dell'irroratrice in modo da distribuire uniformemente sulla coltura il volume desiderato.

Ugello: componente dell'irroratrice che svolge l'azione di polverizzare la miscela del fitofarmaco distribuita, immettendo nell'aria il liquido sotto forma di piccolissime gocce. È costituito in generale da: un corpo filettato, una ghiera di bloccaggio, una testina con foro calibrato, un filtro e produce getti di diversa forma (cono, ventaglio, specchio, ecc...). Sia pure in maniera impropria sono definiti ugelli anche i polverizzatori tipici delle irroratrici pneumatiche.

Ugello antideriva: particolare tipo di ugello costruito in modo da produrre un numero ridotto di gocce molto piccole, in genere tramite una pre-camera o mediante un sistema di aspirazione d'aria nel corpo dell'ugello stesso (ugelli AI, Air Inclusion).

Ugello pneumatico: nome improprio che definisce il polverizzatore delle irroratrici pneumatiche. È composto da un condotto conformato a tubo di Venturi (cioè con una strozzatura) in cui passa una corrente d'aria molto veloce che polverizza il liquido che vi arriva a bassa pressione.



Ventilatore: componente delle irroratrici a getto portato che produce una corrente d'aria per trasportare le gocce sulla vegetazione e migliorare la penetrazione delle gocce nelle foglie. Negli atomizzatori è di tipo assiale, ossia aspira ed espelle l'aria lungo l'asse di rotazione, produce un grande volume d'aria con una velocità di uscita piuttosto bassa, mentre nelle irroratrici pneumatiche è di tipo centrifugo (detto anche radiale), e genera un getto d'aria con minore volume ma con velocità molto più alta.

Volume di irrorazione: quantità di miscela acqua + prodotto fitosanitario distribuita sulla coltura, espressa in litri per ettaro (l/ha); può essere alto (oltre 500 l/ha per le colture erbacee, oltre 1.000 l/ha per le arboree); medio (150-300 l/ha e 300-1000 l/ha rispettivamente per le colture erbacee e arboree) e basso (meno di 150 l/ha per le colture erbacee e meno di 300 l/ha per le arboree). Da non confondere con la dose.

ATTENZIONE

IN DATA

spazio riservato alla data

SI EFFETTUERÀ UN
TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN QUESTO VIGNETO

! NON TRANSITARE NELL'AREA PER 48 ORE !

COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI PER LA VITE



In questa vigna si rispettano LE LINEE GUIDA DEL PROTOCOLLO VITICOLO:
Disciplinare di difesa integrata avanzata di tipo volontario che promuove un
atteggiamento virtuoso in ambito fitosanitario, tramite la selezione delle
sostanze attive utilizzabili in viticoltura, secondo i canoni di salvaguardia della
lotta guidata/ragionata – LTDI Regione Veneto.

VIGNETO TRATTATO – MACCHINE IN MOVIMENTO

Sportello per la Difesa Integrata: per assistenza telefonare al 389 522 02 20